

Prot. n. 95922/RU

Roma, 16 febbraio 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 300, recante la *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss. mm, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm., recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 10, comma 3, del predetto d.lgs., secondo cui è compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 433 in data 12 luglio 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 440 in data 25 febbraio 2022;

VISTE le determinazioni direttoriali prot. n. 129182/RU e n. 129186/RU del 27 novembre 2018, nella loro versione consolidata, che disciplinano l'organizzazione della Direzione Generale e delle altre Strutture di vertice centrali e territoriali;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con determinazione n. 4755 del 28 aprile 2014;

CONSIDERATO che, come più volte sottolineato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è importante garantire una corretta e trasparente interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse;

CONSIDERATO che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori d'interesse è stata avvertita anche dalla Commissione Europea che, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori d'interesse particolari;

RITENUTO opportuno adottare misure volte a rendere trasparenti le situazioni in cui si realizzano le suddette interlocuzioni con i portatori di interessi;

RITENUTO, di conseguenza, di dover emanare una prima regolamentazione relativamente agli incontri del Direttore dell'Agenzia e dei Dirigenti apicali delle strutture centrali ritenute competenti all'adozione di provvedimenti regolatori, concessori e/o autorizzatori nei settori di pertinenza dell'Agenzia, con espressa riserva di estendere tale regolamentazione a tutte le strutture, anche territoriali, dopo un periodo di prima applicazione non inferiore a quattro mesi;

CONSIDERATI gli esiti della interlocuzione informale con i citati dirigenti delle strutture apicali interessate dalla presente determinazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTE le linee guida adottate il 15 maggio 2014 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di dati contenuti anche in atti e documenti amministrativi, il cui trattamento viene effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

IL DIRETTORE DETERMINA

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente Determinazione Direttoriale sono considerati:

- a) **“Agenzia”**: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) **“Decisori”**: il Direttore dell’Agenzia e i Responsabili delle seguenti Direzioni: Giochi; Accise – Tabacchi; Accise – Energie ed Alcoli; Dogane; Amministrazione e finanza; Organizzazione e digital transformation; Antifrode; Personale; Legale e contenzioso;
- c) **“Portatori di interessi”**: i soggetti giuridici o loro articolazioni, pubblici o privati, i consorzi, le associazioni di categoria, le associazioni, le fondazioni, inclusi gli enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica e i comitati, le cui attività afferiscono ai settori attribuiti alla competenza dell’Agenzia. Non rientrano tra i portatori di interessi gli Stati esteri, le Istituzioni europee e le Organizzazioni internazionali e i loro rappresentanti;
- d) **“Agenda”**: l’agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi istituita ai sensi dell’articolo 3;
- e) **“sito istituzionale”**: il sito internet dell’Agenzia raggiungibile all’indirizzo web: www.adm.gov.it.

ARTICOLO 2

Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi

1. È istituita l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori d’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Nell'Agenda sono riportate le informazioni di cui all'articolo 3, relative agli incontri organizzati su richiesta dei portatori di interessi in relazione ad attività e procedimenti concernenti le funzioni istituzionali, regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie e le procedure ad evidenza pubblica.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica agli incontri che si svolgono sotto forma di audizione, consultazione e partecipazione a tavoli tecnici.

4. Nei casi in cui vengono prospettate soluzioni amministrative o le parti assumono impegni, è redatto un verbale sintetico protocollato delle riunioni con l'indicazione dei partecipanti.

ARTICOLO 3

Modalità di compilazione dell'Agenda

1. In occasione di ogni incontro, il Decisore acquisisce dai portatori di interesse l'apposito modulo sottoscritto dai medesimi recante anche l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali e il consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda.

2. Il Decisore indica nell'Agenda, mediante l'utilizzo dell'apposita applicazione informatica ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, mediante inserimento manuale a sistema, la data, il luogo e l'oggetto dell'incontro, lo svolgimento in presenza o da remoto e i portatori d'interesse intervenuti.

3. Il Decisore, anche attraverso le proprie strutture di supporto, comunica preventivamente ai portatori di interessi che richiedono un incontro le informazioni che formano oggetto di pubblicazione nell'Agenda ai sensi della presente determinazione.

ARTICOLO 4

Forme di pubblicità

1. L'Agenda, sulla cui corretta tenuta vigila il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione Trasparente- Altri contenuti*" ed è aggiornata con cadenza periodica.

2. All'esito di una fase di prima sperimentazione, sarà valutata l'opportunità di estendere l'obbligo di utilizzo dell'Agenda anche ad altre articolazioni centrali e territoriali dell'Agenzia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento è data pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse
Firma autografa apposta sull'originale